

LEGGE REGIONALE 7 settembre 2000, n. 18

**Estensione del trattamento indennitario e delle disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di indennità di fine mandato ai componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali. Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali", successive modifiche e integrazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Introduzione dell'articolo 8 bis nella legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, successive modifiche e integrazioni

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo:

*"Art. 8 bis Componenti della Giunta regionale non Consiglieri regionali.*

*1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.*

*2. Ai soggetti di cui al comma 1 è corrisposta, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità pari a quella spettante ai consiglieri regionali. Ai medesimi soggetti sono altresì estese, per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i trattamenti indennitari, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa e la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i consiglieri regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 1. Sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di indennità di fine mandato, di cui alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26, 28 dicembre 1993, n. 55 e 7 aprile 1994, n. 17, successive modifiche ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applica anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale."*

**Art. 2**

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi annualmente iscritti nei capitoli n. 10 e n. 2100, del bilancio regionale.

**Art. 3**

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 settembre 2000

Galan

## Dati informativi concernenti la legge regionale 7 settembre 2000, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 7 settembre 2000, n. 18, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale
- 3 - Relazione al Consiglio regionale
- 4 - Note agli articoli della legge regionale
- 5 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

### 1. Indice

- Art. 1 - Introduzione dell'articolo 8 bis nella legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, successive modifiche e integrazioni.
- Art. 2 - Norma finanziaria.
- Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

### 2. Procedimento di formazione della legge regionale 7 settembre 2000, n. 18

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 9 giugno 2000, dove ha acquisito il n. 19 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Marangon, Piccolo, Tosi Flavio e Bozzolin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> commissione consiliare in data 26 giugno 2000;
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 luglio 2000, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 luglio 2000, n. 6886;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 agosto 2000;
- Il Commissario del Governo, con nota 28 agosto 2000, n. 1297/22805, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127

della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

### 3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Le recenti modificazioni apportate alla Costituzione della Repubblica con la legge costituzionale 22 novembre 1991, n. 1 prevedono che il Presidente della Giunta regionale nomini e revochi i componenti della Giunta (vedi articolo 122 Costituzione come modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 1/1999).

La formulazione della novella costituzionale consente al Presidente di Giunta di operare la scelta, nella nomina dei componenti della Giunta, anche tra soggetti che non siano componenti del Consiglio regionale.

Si rende necessario conseguentemente disciplinare il trattamento indennitario per i componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali.

Si propone di estendere a tali soggetti il regime attualmente previsto per i consiglieri regionali dalla legge regionale 30 giugno 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" successive modifiche ed integrazioni, e più in generale i trattamenti indennitari e le altre disposizioni previste per i componenti della Giunta regionale che siano consiglieri regionali; in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di indennità di fine mandato di cui alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26, 28 dicembre 1993, n. 55 e 7 aprile 1994, n. 17, successive modifiche ed integrazioni.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 5 luglio scorso ha espresso, sulla presente proposta di legge, parere favorevole a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI, AN, CCD, Liga Veneta-Lega Nord-Padania, mentre si sono riservati di esprimere la loro posizione in Aula consiliare i rappresentanti dei gruppi consiliari DS, Insieme per il Veneto, Socialisti Democratici e Repubblicani per il Veneto.

### 4. Note agli articoli della legge regionale 7 settembre 2000, n. 18

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella summenzionata legge regionale.

Nota all'art. 1, comma 1:

- legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali";
- legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, "Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali";
- legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 -

Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza dei consiglieri regionali.";

- legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55, "Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di "istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali", e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 , e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali.";
- legge regionale 7 aprile 1994, n. 17, " Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di "istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali", successive modifiche e integrazioni".

#### **5. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali**

- L'art. 1, l.r. n. 18/2000 introduce l'art. 8 bis nella legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.